

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FRANZINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1961

Profilassi delle malattie sociali da parte dei Consorzi provinciali antitubercolari

ONOREVOLI SENATORI. — Dalla importanza sociale assunta da alcune malattie, quali quelle cardiovascolari, reumatiche, neoplastiche, mentali e del ricambio, scaturisce la necessità di organizzare una concreta ed efficace difesa profilattica affidandola ai Consorzi provinciali antitubercolari, sia per i risultati ottenuti nella lotta contro la tubercolosi, sia per ragioni di economia e di funzionalità.

Questo provvedimento richiederà uno sforzo ed una spesa di impianto e di gestione particolarmente ridotti in quanto già esistono le attrezzature basilari con i relativi servizi sanitari, amministrativi e contabili, ed una rete dispensariale capillarmente distribuita in tutto il territorio nazionale.

Il nuovo onere, limitato a qualche attrezzatura ed alla retribuzione di nuovo personale specializzato, si concreterà in una modesta integrazione del contributo che le Amministrazioni provinciali e comunali

versano ai Consorzi provinciali antitubercolari.

L'articolo 1 attribuisce ai Consorzi provinciali antitubercolari la facoltà di allargare la propria funzione profilattica ad altre malattie sociali; non si è ritenuto opportuno stabilire tassativamente questa attività integrativa in quanto in alcune Province già esistono Enti che assolvono lodevolmente questi compiti.

L'articolo 2, senza sostanzialmente modificare la precedente legislazione, corregge alcuni termini mantenendo invariate le disposizioni che riguardano i ricoveri degli ammalati di tubercolosi per i quali già provvedono, secondo le rispettive competenze, lo Istituto nazionale della previdenza sociale ed i Consorzi antitubercolari; per le altre malattie sociali, alle quali ai sensi della presente legge può essere estesa l'opera profilattica, l'onere della cura e della degenza rimane a carico di quegli Enti ai quali è devoluto per legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I Consorzi provinciali antitubercolari di cui agli articoli 269 e seguenti del testo unico sulle leggi sanitarie possono organizzare e gestire centri di igiene mentale e di profilassi contro le malattie sociali ed in particolare modo contro le malattie reumatiche e cardiovascolari, neoplastiche e del ricambio, ed altre affezioni patologiche a carattere epidemico provinciale.

I Consorzi che per questo debbono richiedere il parere del Consiglio provinciale di sanità ed ottenere l'approvazione da parte

del Prefetto della modifica dello statuto e del relativo regolamento, e del Medico provinciale per la parte sanitaria, si avvarranno della rete dispensariale provinciale integrando i vari servizi con adeguate attrezzature e personale medico specializzato.

Art. 2.

La parola « tubercolosi » e gli aggettivi « antitubercolare » ed « antitubercolari » che ricorrono negli articoli dal 268 al 283 del testo unico sulle leggi sanitarie, fatta eccezione per gli articoli 280 e 281 che restano immutati, sono sostituiti rispettivamente da « tubercolosi e malattie sociali » e « antitubercolare (o antitubercolari) e di profilassi delle malattie sociali ».